

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO E SERVIZIO “A PORTE APERTE” TPL DEL COMUNE DI TALLA
PER L’ ANNO SCOLASTICO 2024-2025.**

L’anno duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di dicembre

TRA

- Comune di Talla , (in seguito per brevità indicato come “Amministrazione”),
con sede legale a Talla Via G. Verdi n. 21, codice fiscale e partita IVA n.
00259890515 rappresentato da Boldrini Federica, nata a Chitignano il
12/01/1966 domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua
qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa – Economico Finanziaria, nomi-
nata con Decreto del Sindaco n. 1/2024 e autorizzata ad impegnare legalmente e
formalmente l’Amministrazione per il presente atto, il cui schema è stato appro-
vato con determinazione n. 319 del 07/08/2024;

E

- CTP 2003 Consorzio Trasporto Persone di seguito indicato come “Consorzio”
con sede legale in Arezzo, via Tiziano, 32 codice fiscale e Partita IVA n.
01768330514 iscritto alla CCIAA di Arezzo – Siena n° 01768330514, rappresen-
tato dal Sig. Casucci Roberto, nato a Umbertide (PG) il 09/04/1982, in qualità di
Legale Rappresentante domiciliato per il presente atto presso la sede del Consor-
zio.

PREMESSO CHE

con determinazione n.319 del 07/08/2024 del Responsabile del Servizio è stata
approvata la documentazione necessaria per l’affidamento diretto del servizio di
trasporto scolastico e servizio “a porte aperte” TPL per l’anno scolastico

2024/2025;

- In data 07/08/2024 è stata pubblicata, sulla piattaforma START, la procedura relativa all'affidamento diretto, fissando la scadenza in data 30/08/2024;

- il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia dell'occupazione, previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative;

- con determinazione n.368 del 10/09/2024, è stato affidato l'appalto a CTP 2003 Consorzio Trasporto Persone con sede legale in Arezzo Via Tiziano, 32 C.F. e P. IVA 01768330514;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva del Consorzio ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo al Consorzio di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- si procede alla sottoscrizione del presente contratto;

- Il Consorzio ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e servizio "a porte aperte" TPL nel Comune di Talla per l'a.s. 2024/2025.

	Il Consorzio si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:	
	- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato) che fa parte integrante del contratto e si allega allo stesso quale “Allegato 1”;	
	- nell’offerta economica predisposta così come presentata in sede di affidamento sul Sistema Telematico Start firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e conservata agli atti presso l’Amministrazione e che si allega al presente contratto quale “Allegato 2”.	
	ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha durata per l’anno scolastico 2024/2025 a partire dal primo giorno di scuola a settembre 2024 sino al giorno 30 giugno 2025.	
	ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
	L’importo massimo contrattuale è pari ad Euro 75.000,00 (Settantacinquemila e centesimi zero) oltre IVA nei termini di legge come da offerta economica presentata in modalità telematica dal Consorzio in fase di affidamento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante che si allega al presente contratto quale “Allegato 2”.	
	ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONSORZIO	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Consorzio se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 120 del D. Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.	
	ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
	Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa	

	tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).	
	Il Consorzio si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.	
	La PEC del Consorzio è : ctp2003@confartigianatoar.it;	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.	
	ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE	
	Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni l'Amministrazione potrà richiedere al Consorzio le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.	
	ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	Il Consorzio si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato e dall'Offerta economica così come proposta dal Consorzio in sede di affidamento, che fanno parte integrante del Contratto ed allegate allo stesso quale "Allegato 1" e "Allegato 2".	
	ART. 8 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'	
	Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, si individua:	
	- Il <i>Direttore dell'esecuzione</i> del contratto per l'Amministrazione: Boldrini Federica;	
	- Il Signor Casucci Roberto quale responsabile dell'attività contrattuale per il Consorzio.	
	In particolare il Direttore dell'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.	
	Il responsabile indicato dal Consorzio è il referente principale per	

l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo il Consorzio fornisce i seguenti recapiti: cellulare 3356599484 email: ctp2003ss@gmail.com.

ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde al Consorzio l'importo di euro 75.000,00 (settantacinquemila/centesimozero) oltre iva.

Tale importo risultante dall'offerta economica formulata dal Consorzio e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in modalità telematica in sede di affidamento che si allega al presente contratto quale "Allegato 2".

All'inizio dell'anno scolastico verrà effettuata una verifica delle effettive distanze da percorrere.

Il Consorzio rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del corrispettivo contrattuale di cui all'art.3 del presente contratto.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione: COMUNE DI TALLA codice IPA UF4PCZ e dovranno contenere i seguenti riferimenti: " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E "SERVIZIO A PORTE APERTE" TPL NEL COMUNE DI TALLA – CIG: B2E4BF19B1 e mese di riferimento".

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, dovuta nei termini di legge).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da

	parte del Direttore dell'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare	
	ai sensi del successivo articolo 11.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire	
	il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del Consorzio attestante	
	la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi	
	assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il	
	DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il ter-	
	mine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del	
	certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nes-	
	suna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Consorzio per det-	
	to periodo di sospensione dei termini.	
	Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione se-	
	gnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscon-	
	trate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedi-	
	mento trattiene dall'importo dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza	
	ed il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate mediante il	
	documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti	
	previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti	
	del Consorzio, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento appli-	
	ca quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.	
	Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
	articolo, le stesse non verranno accettate.	
	Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del Decreto Legge	
	28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997,	

n. 140.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, il Consorzio è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

Il Consorzio assicura gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il Consorzio dichiara:

- che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:

Banca Biper banca Filiale di Arezzo, con codice IBAN:

IT16S0538714100000042127816;

	- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il Signor:	
	Casucci Roberto codice fiscale CSCRRT82D09D786I;	
	Il Consorzio è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed al soggetto delegato ad operare sullo stesso.	
	Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del conto corrente bancario sopra indicato, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG B2E4BF19B1. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del Consorzio, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso Biper banca fiale di Arezzo codice IBAN IT16S0538714100000042127816 o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
	Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
	L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al Consorzio fino a che questo non si sia posto in regola con gli ob	

	blighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.	
	Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei	
	pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospeso l'espletamento delle at-	
	tività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e	
	l'incameramento della cauzione.	
	ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	
	L'Amministrazione verifica periodicamente il regolare andamento dell'esecuzione	
	del contratto attraverso il Direttore dell' esecuzione del contratto.	
	È facoltà del Direttore dell' esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e	
	verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni	
	del presente contratto e relativi documenti richiamati ed allegati.	
	Il Direttore dell' esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in	
	evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le	
	proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi	
	dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati del	
	Consorzio che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.	
	Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il Consorzio dalle responsabilità	
	previste dalla legge e dal presente contratto.	
	Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore dell' esecuzione autorizza la li-	
	quidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9.	
	Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni	
	contrattuali il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le	
	modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere	
	all'applicazione delle penali.	
	ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	

Penali

L'Amministrazione fa pervenire al Consorzio a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

Il Consorzio, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ricevimento. Qualora il Consorzio non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare come specificato all'articolo 15 – penali del Capitolato una penale variabile da € 100,00 (cento e centesimi zerozero) al giorno/inadempienza ad euro 1.000,00 (mille e centesimi zerozero) al giorno/inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e fatto salvo l'addebito di eventuali spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso il Consorzio dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Consorzio, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Consorzio, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di subappalto;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% (dieci per cento) dell' ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n.

36/2023:

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al Consorzio se inadempiente.

	L'esecuzione in danno non esime il Consorzio dalla responsabilità civile e penale	
	in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la	
	risoluzione.	
	ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato.	
	E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del	
	presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rival-	
	sa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente con-	
	tratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi	
	dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO	
	È ammessa la cessione del credito.	
	La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs.	
	36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
	Il Consorzio dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, an-	
	che in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
	cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
	mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
	tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo	
	gara CIG: B2E4BF19B1. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle pre-	
	stazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti	
	correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di ces-	
	sione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata	
	e notificato all'Amministrazione.	
	La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire	

in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO

Il Consorzio è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Consorzio è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Consorzio è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Consorzio, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Consorzio non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

Il Consorzio, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negli

	genze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Consorzio restandone sollevata l'Amministrazione.	
	Il Consorzio è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.	
	Il Consorzio si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.	
	Il Consorzio dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui <i>"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"</i> .	
	Il Consorzio dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento .	
	ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto Il Consorzio ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 mediante polizza fidejussoria n. 201474983 del 30/09/2024, con la quale UnipolSai Assicurazioni S.p.a. si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse del Consorzio stesso, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.750,00	

(tremilasettecentocinquanta e centesimi zero).

L'importo è ridotto del 50% in quanto il Consorzio è costituito esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al termine di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto il Consorzio incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Consorzio, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalsi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Consorzio dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Consorzio ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al suc

cessivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Consorzio è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consorzio ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni: UnpolSai Assicurazioni S.p.a.

- polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui il Consorzio si avvalga con un massimale di euro 6.000.000,00 (seimilioni e centesimi zero). La Società Autonoleggi Minelli Srl Viale Michelangelo n. 10 – 52010 Chiusi della Verna C.F. e P. IVA 01459270516 socia del Consorzio ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni Reale Mutua la polizza assicurativa RCA per ogni mezzo di trasporto adibito al servizio oggetto dell'affidamento con un massimale di euro 32.000.000,00 (tredaduemilioni e centesimi zero).

Copia delle suddette polizze sono state consegnate all'Amministrazione e sono depositate agli atti dell'Ufficio Scuola.

Per l'intera vigenza contrattuale il Consorzio è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente

incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità del Consorzio anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

Agli effetti assicurativi, il Consorzio, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione delle polizze.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità "Regolamento") relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina il Consorzio Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile, il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Il Consorzio, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs.

196/2003.

In particolare si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);

- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);

- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);

- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun

	que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden	
	tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31	
	del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del	
	D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che configurano il livello minimo di protezione richie-	
	sto in relazione ai rischi di cui all'art. 31 analiticamente specificato nell'allegato	
	"B" del Decreto stesso denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure mi-	
	nime di sicurezza" ;	
	ART. 19 - REVISIONE PREZZI	
	I prezzi indicati nell'offerta economica non saranno soggetti a revisione per tutta	
	la durata del contratto, corrispondente all'anno scolastico 2024/2025 con inizio	
	dal primo giorno di scuola a settembre 2024 e sino al 30 giugno 2025.	
	ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem-	
	po ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previo pagamento delle prestazioni	
	relative ai servizi eseguiti.	
	Il Consorzio rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa	
	anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rim-	
	borso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	È fatto divieto al Consorzio di recedere dal contratto.	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
	quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi-	
	stro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto	

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Talla, 23/12/2024